

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 722 del 14/05/2018

Seduta Num. 21

Questo lunedì 14 **del mese di** maggio
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/753 del 08/05/2018

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DELLO STORNO (STURNUS VULGARIS) - ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Zanni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo

della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamato in particolare l'art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della citata Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la

diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la L.R n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Titolo I, agli artt. da 1 a 9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L.R. n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1191/2007 recante *"Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004"*;
 - n. 893/2012 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
 - n. 1419/2013 recante "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
 - n. 79/2018 recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- i Piani di gestione e Misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000;

Considerato che:

- la specie oggetto del piano in questione appartiene all'ordine dei passeriformi ed è responsabile di consistenti danni a carico delle produzioni agricole. È un uccello molto gregario e si riunisce in stormi che possono contare diverse centinaia di individui; vive sia nelle campagne sia nei centri urbani e l'Italia viene interessata da circa un terzo dei contingenti nidificanti in Europa;
- lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta, olive e frutta pertanto risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare sui frutteti. È inserito nell'elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - "*100 of the World's Worst Invasive Alien Species*" - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN);
- in Italia lo storno è una specie non cacciabile ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, allegato II;
- in Emilia-Romagna l'impatto dello storno sulle colture frutticole fortemente intensive e vitigni pregiati nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione è molto consistente, come si può rilevare dai dati riportati nel Piano di controllo di cui al presente atto, dai quali emergono le aree critiche, le colture maggiormente danneggiate, nonché la distribuzione temporale dei danni;
- ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994 gli oneri relativi ai danni alle attività agricole sono a carico della Regione, stante lo stato di protezione di cui gode la specie;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di un "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*)", valido per l'intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso tuttavia che per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette

valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Visti gli esiti della valutazione d'incidenza di cui alla nota NP/2018/11351 in data 14 maggio 2018 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con la quale si comunica l'esito positivo della Valutazione di Incidenza, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000;

Richiamato inoltre il parere favorevole - richiesto in data 24 aprile 2018 e registrata al Protocollo PG/2018/29242 - pervenuto con nota ISPRA Prot. 32766/T-A22 dell'11 maggio 2018, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2018/0344284 in data 14 maggio 2018, nel quale si evidenzia la coerenza della proposta di Piano di che trattasi con la situazione rappresentata e con lo spirito e il dettato della norma comunitaria di riferimento (art. 9, par.1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE);

Rilevato che il soprarichiamato parere espresso da ISPRA è condizionato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

- il numero massimo di capi annualmente abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 25.000 unità da ripartire secondo le necessità tra le diverse Province e la Città Metropolitana di Bologna. Tale indicazione tiene conto del quantitativo di capi abbattuti in Emilia-Romagna dal 2009 al 2016, il quale di fatto è risultato sufficiente a ridurre i danni in maniera soddisfacente;
- al fine di assicurare che non verrà superato il numero di capi abbattibili si rende necessaria l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace interrompendo tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza del frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, fino al 30 novembre 2018;

- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;
- a chiusura delle attività relative al piano, dovrà essere inviata ad ISPRA una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti nel 2018, suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di cultura (es: ciliegio, vite) per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti; contestualmente alla rendicontazione annuale, potrà essere inviata richiesta di parere per il proseguimento del piano, nonché per la proposta di prelievo relativa alla stagione successiva;
- al termine dei cinque anni di attuazione del piano (2018-2022), si renderà comunque necessaria una valutazione complessiva dell'efficacia del piano di controllo in termini di raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei danni provocati dallo Storno;

Ritenuto di recepire integralmente le indicazioni di ISPRA sopra specificate, anche in considerazione dello stato normativo ed ecologico proprio delle popolazioni di storno e viste le diverse problematiche da queste arretrate a scala di territorio esteso;

Ritenuto altresì di precisare che le prescrizioni di ISPRA in ordine alle piante da frutto sono applicabili ai frutteti e vigneti, mentre per le altre colture è necessario che si trovino nella fase fenologica che le rende appetibili allo storno;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della

corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe della stazione appaltante”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*)", valido per l'intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE e l'autorizzazione ai prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni della specie storno, per la stagione venatoria 2018/2019, è rinviato ad un successivo atto;
4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - - -

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLO STORNO (*STURNUS VULGARIS*)

Art. 19 Legge n. 157/1992 – art.16 L.R. n. 8/1994

PERIODO DI VALIDITÀ 2018-2022

1. Premessa

Lo storno è originario dell'Eurasia e dell'Africa settentrionale, introdotto dall'uomo anche in Nordamerica e Australia dove, grazie alla sua adattabilità, si è ambientato perfettamente.

Vive sia nelle campagne che nei centri urbani.

È un uccello molto gregario e si riunisce in stormi che possono contare diverse centinaia di individui.

L'Italia viene interessata da circa un terzo dei contingenti nidificanti in Europa, di questi, accanto ad un contingente normalmente svernate alle nostre latitudini, la maggior parte transita velocemente, sostando per brevi periodi di tempo, durante la migrazione o all'epoca del ripasso primaverile.

Lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta e olive pertanto risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare sui frutteti.

E' inserito nell'elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - "*100 of the World's Worst Invasive Alien Species*" - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN).

In Italia lo storno è una specie non cacciabile ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, allegato II.

2. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del piano

L'Emilia-Romagna si configura come una regione a forte vocazionalità agricola con colture di elevato pregio presenti soprattutto nella fascia di pianura, come si evidenzia nell'immagine di seguito riportata tratta dal progetto europeo "iCOLT" – Classificazione delle cOlture in atto tramite Telerilevamento - riferita al 2017, caratterizzata da colture frutticole fortemente intensive e da reddito e vitigni di marchi prestigiosi nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione.

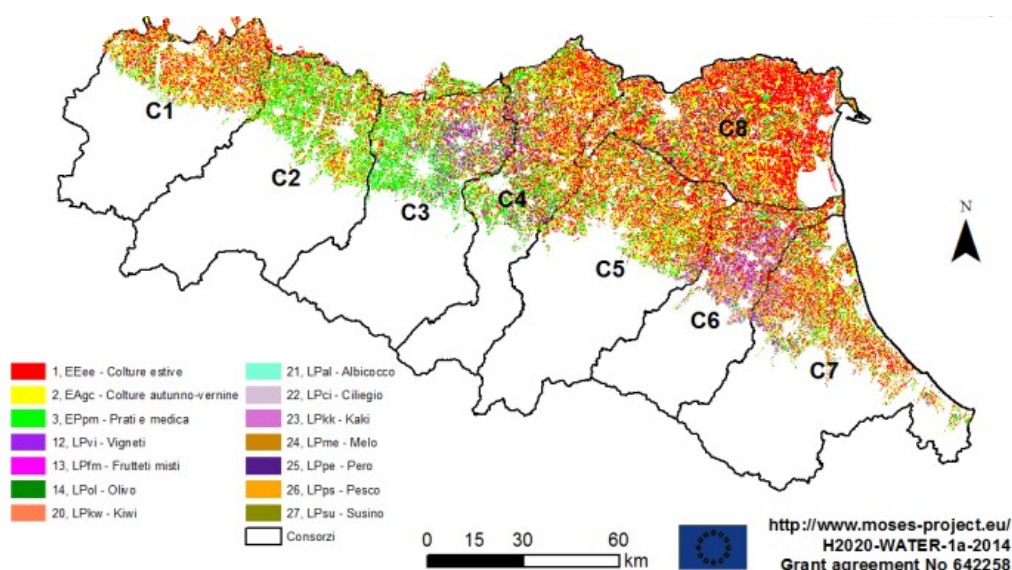


Figura 2.1 -Progetto "iCOLT" – Classificazione delle colture in atto tramite Telerilevamento- anno 2017.

L'impatto dello storno sulle predette colture è molto consistente come si può rilevare dai dati riportati nel successivo paragrafo 3 riferito ai danni, il cui onere ricade interamente sul fondo regionale ai sensi dell'art.17 della L.R. 8/94 in virtù dello stato di protezione di cui gode la specie.

In ambito regionale le Province hanno approvato piani di controllo della specie in applicazione dell'art.19 della legge 157/92 i cui risultati vengono riportati nel capitolo dedicato. Sono inoltre stati attuati prelievi in deroga al regime di protezione ai sensi dell'art.19 bis della predetta legge 157/92 anch'essi riportati nel paragrafo dedicato.

Dalla comparazione tra i dati riferiti alle attività di mitigazione dell'impatto della specie sulle produzioni agricole e i contributi erogati per il risarcimento dei **danni** si evidenzia un **deciso calo** di questi ultimi, sia con riferimento alla scala regionale che in ambito dei singoli territori provinciali, **a conferma dell'effetto positivo delle azioni intraprese sino ad oggi**. Se si considera che l'effetto delle attività di prevenzione più comunemente utilizzate (dissuasori acustici e visivi) è decisamente scarso e molto limitato nel tempo, fatta eccezione per reti a copertura integrale delle produzioni il cui costo tuttavia le giustifica solo se proporzionato al valore della coltura e alle caratteristiche e alle dimensioni dell'area oggetto di protezione, l'effetto di mitigazione del danno è da attribuire sostanzialmente all'attività di controllo e di prelievo in deroga.

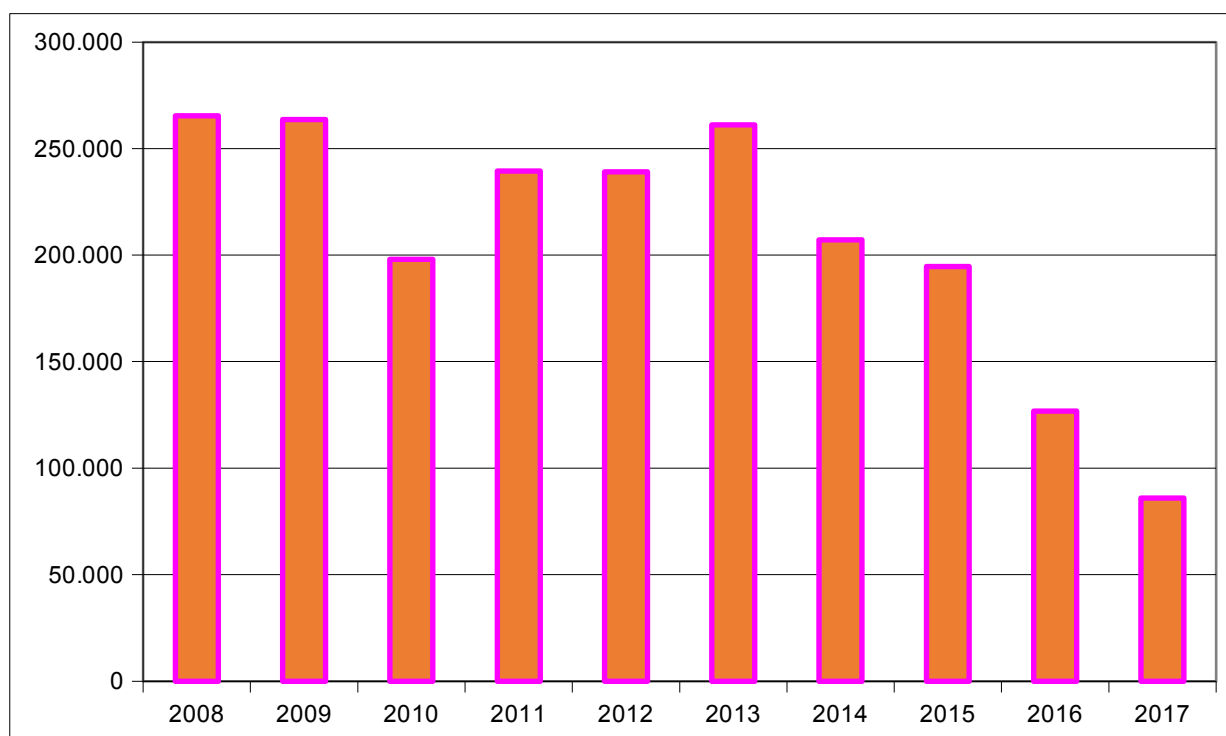
Con il presente Piano, redatto ai sensi dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modificazioni, **si ritiene pertanto di dare continuità all'attività di controllo dello storno approvata dalle singole Province** la cui competenza in materia faunistica è stata trasferita alla Regione a seguito del riordino istituzionale (Legge Regionale n. 13/2015) mentre **il prelievo in deroga si provvederà con apposito atto annuale con le modalità previste all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992.**

Nei punti successivi vengono riportate le modalità attuative del piano di controllo valide per il quinquennio 2018-2022 e il numero di capi prelevabili nell'anno 2018. La prosecuzione dell'attività e il numero di capi eventualmente prelevabili ogni anno sarà oggetto di specifica richiesta annuale ad ISPRA inviata contestualmente alla prevista rendicontazione annuale dei capi abbattuti di cui al successivo paragrafo 15.

Il presente piano si applica sull'intero territorio regionale ad esclusione delle Aree Protette regionali le quali, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica.

3. Danni

Di seguito viene riportata la situazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dallo storno nel periodo 2008-2016, che sono stati risarciti dalla Regione ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994. Come si evidenzia nel grafico 3.1, i danni a livello regionale sono decisamente diminuiti nel tempo così come in tutti i territori provinciali fatta eccezione per Ferrara (tabella 3.1, grafico 3.2 e 3.3). Si riportano inoltre nella figura 3.1 le aree critiche per danno da storno mentre nel grafico 3.4 sono riportati gli istituti faunistici nei quali sono stati rilevati danni (71% in ATC e 25% in ambito protetto). È riportato anche il dettaglio delle colture maggiormente danneggiate nonché la distribuzione temporale dei danni. Dal 1999, per avere diritto al risarcimento del danno, l'agricoltore deve aver messo in atto adeguati sistemi di prevenzione.



**Grafico 3.1 - Rappresentazione grafica dei danni da storno su scala regionale
Periodo 2008 – 2017**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BO	17.461,40	39.715,90	29.187,47	28.563,77	42.268,70	50.337,90	31.459,00	28.471,30	13.622,60	11.013,00
FE	17.266,00	16.953,00	10.070,00	14.525,90	14.285,91	12.461,43	4.859,18	4.899,65	8.242,25	12.857,00
FC	42.055,70	66.063,74	38.612,00	25.976,80	35.305,61	34.021,27	24.765,80	25.050,98	18.017,16	15.063,00
MO	16.885,87	26.733,44	9.332,30	14.493,00	13.649,41	24.661,00	20.457,30	20.883,00	6.521,70	7.113,00
PR	31.430,00	19.110	11.250	22.830	25.300	21.410	20.136	3.800	9.290,00	4.922,00
PC	3.523,20	1.048,96	904,94	1.938,00	3.130,00	3.302,00	400,00		770,00	
RA	76.050,00	37.156,50	40.220,00	40.242,00	26.795,00	21.104,50	14.553	21.233	7.798	8.511,00
RE	57.468,10	55.465,00	49.914,50	88.578,00	75.672,40	92.305,00	85.775,00	86.201,00	60.680,00	25.578,00
RN	3.189,01	1.344,21	8.518,40	2.794,95	2.699,54	1.462,57	4.762,92	4.061,45	1.820,70	907,20
TOT	265.329,28	263.590,75	198.009,61	239.942,42	239.106,57	261.065,67	207.168,20	194.600,38	126.762,41	85.964,20

Tabella 3.1 - Danni per provincia - Periodo 2008-2017

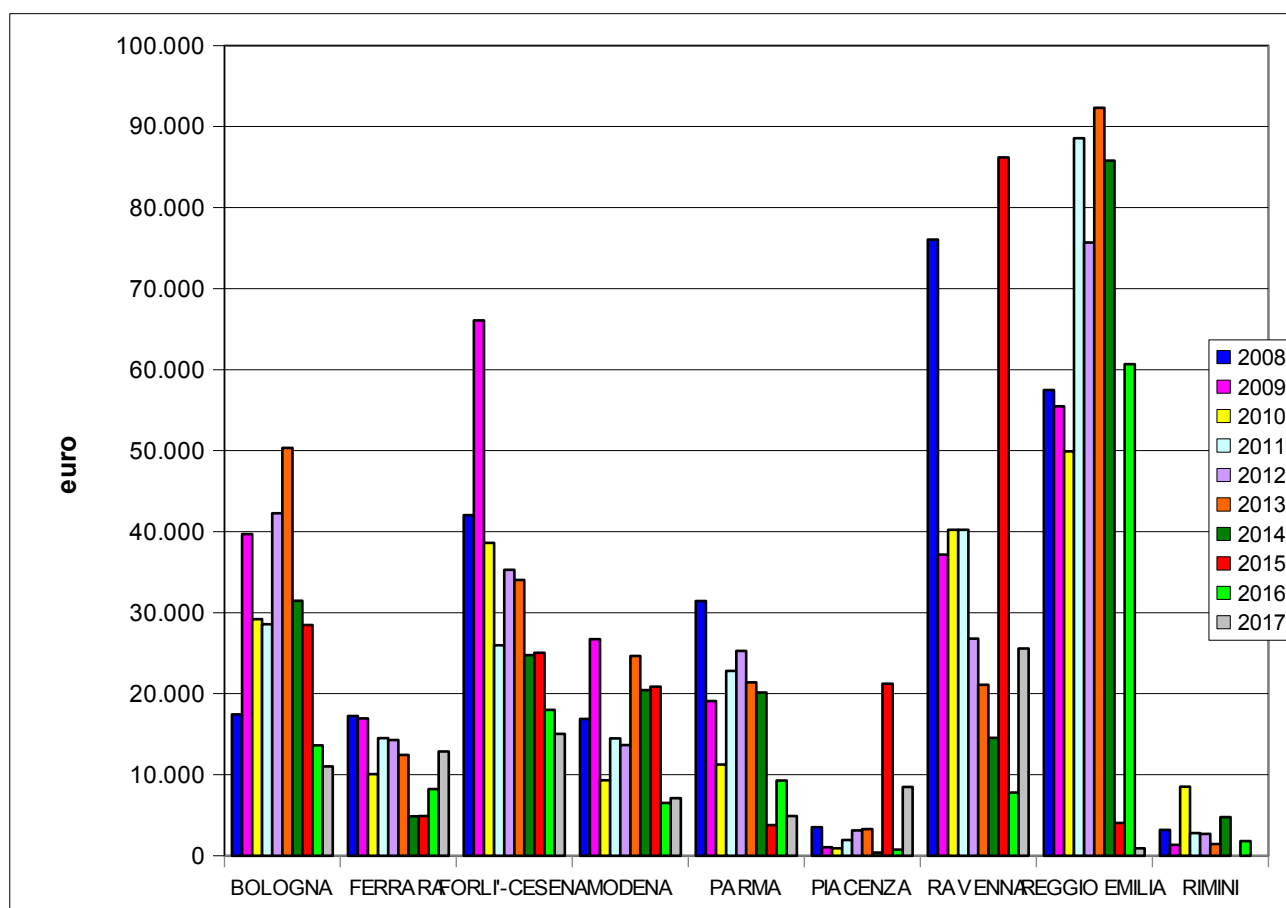


Grafico 3.2 - Rappresentazione grafica dei danni per provincia – Periodo 2008 – 2017

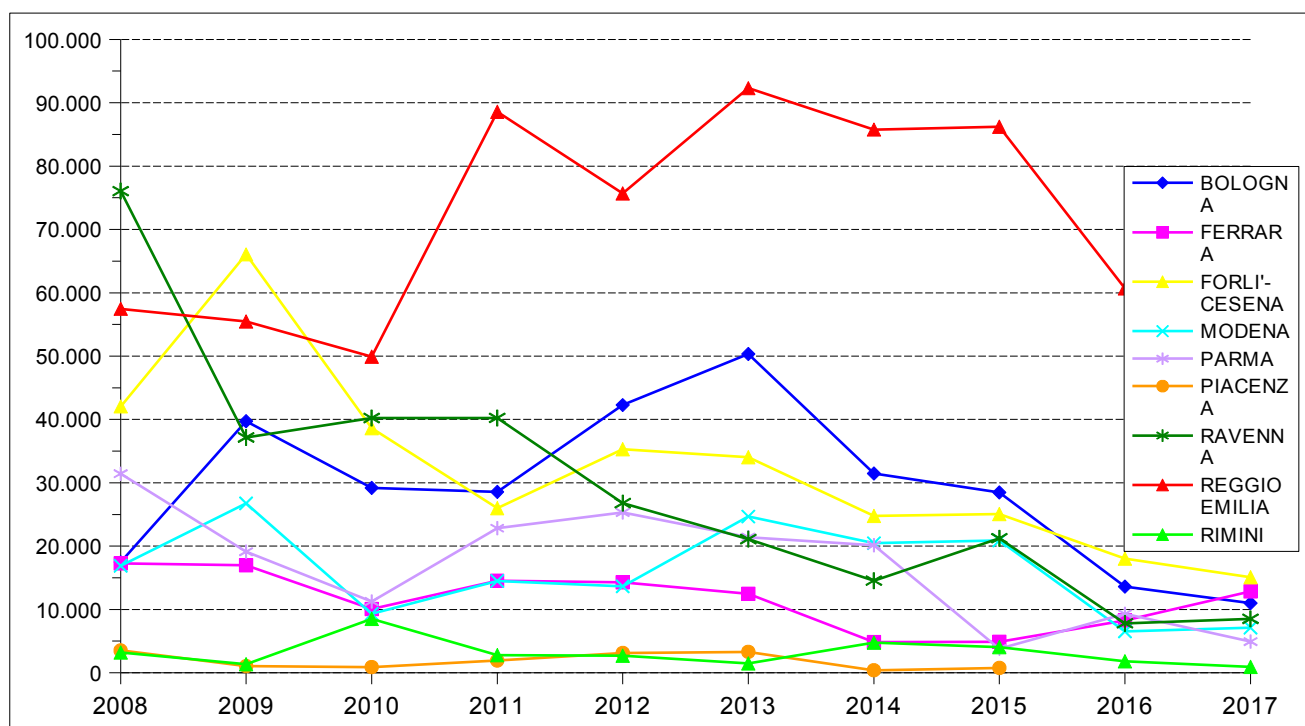


Grafico 3.3 – Andamento dei danni per provincia – Periodo 2008 – 2017

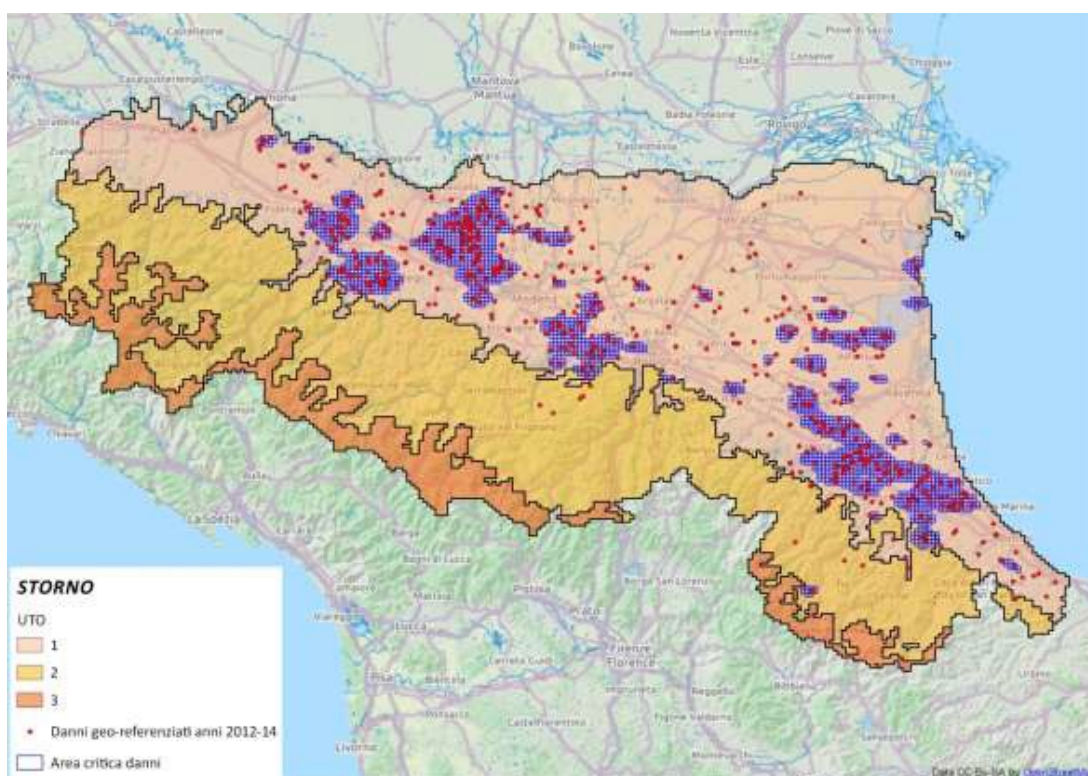


Figura 3.1 - Localizzazione dei danni da storno - Periodo 2012 – 2014

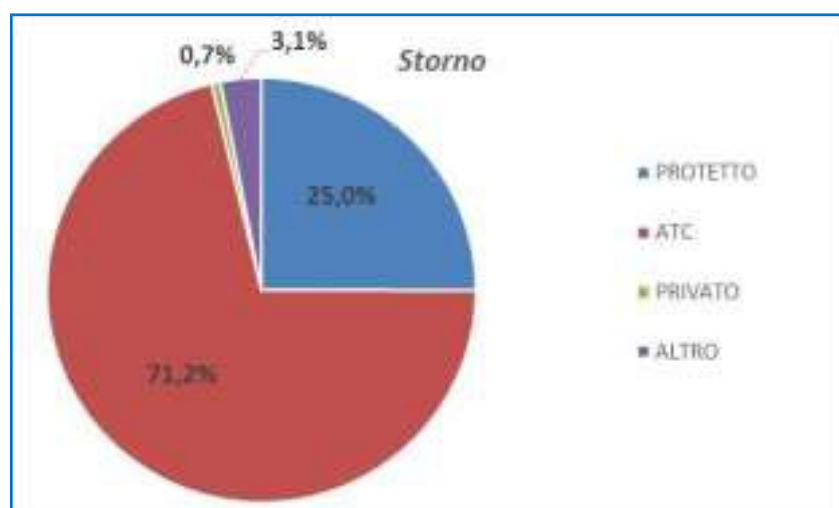


Grafico 3.4 - Ripartizione dei danni per istituti faunistici

PROVINCE	STORNO	
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA	
FERRARA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FRAGOLE, GIRASOLE PORTASEME, IMPIANTI IRRIGAZ., MELE, PERE, PESCHE, POMODORO, SORGO, SUSINE, UVA, ZUCCA	
FORLI'-CESENA	CAVOLO PORTASEME, CILIEGIE, FICHI, GIRASOLE, GRANO, INSALATA, MELE, PERE, PESCHE, RAPE PORTASEME, RADICCHIO PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, SORGO, SUSINE, UVA	
MODENA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, MAIS, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA	
PARMA	CILIEGIE, MAIS, POMODORO, UVA, VIGNETI, PISELLI	
PIACENZA	CILIEGIE, MAIS, POMODORO, UVA	
RAVENNA	CACHI, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, MELE, OLIVE, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA, BARBABIETOLA PORTASEME, BASILICO PORTASEME	
REGGIO EMILIA	CILIEGIE, MAIS, SORGO, UVA	
RIMINI	ALBICOCCHIE, CAVOLI PORTASEME, CILIEGIE, FICHI, UVA, OLIVE	

Tabella 3.2 - Colture oggetto di danneggiamento – Periodo 2008 - 2017

SPECIE	PROVINCIA	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
STORNO	Bologna												
	Ferrara												
	Forli-Cesena												
	Modena												
	Piacenza												
	Parma												
	Ravenna												
	Reggio Emilia												
	Rimini												

Tabella 3.3 - Distribuzione temporale dei danni - Periodo 2012 – 2017

4. Prevenzione

La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni '90, annualmente finanzia interventi di prevenzione per danni da fauna. Di seguito vengono riportati i principali interventi finanziati o messi in atto autonomamente dalle imprese agricole per la specie storno, i cui risultati, se pur apprezzabili nei primi tempi dall'adozione, **producono un effetto dissuasivo temporaneo e molto limitato nel tempo. L'efficacia infatti si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.**

Come riportato nel paragrafo precedente, l'agricoltore che ha subito un danno ha diritto al risarcimento solo se ha messo in atto idonei sistemi di prevenzione.

SPECIE: STORNO	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	- nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti - palloni ad elio - più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo
Esiti:	Apprezzabili, ma temporanei. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, tuttavia producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati efficaci sugli storni nati in loco. Infatti mentre i giovani storni apprendono velocemente e si allontanano, in autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.

Tabella 4.1 - Metodi preventivi di dissuasione finanziati dalla Regione. Periodo 2008 - 2016

5. Controllo allo storno ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992

Di seguito vengono riportate informazioni relative all'attività di controllo dello storno sia in ambito regionale (grafico 5.1) che in ambito provinciale (grafico 5.2). Come si evidenzia i territori maggiormente attivi nell'attività di controllo sono Modena seguita da Bologna e Reggio-Emilia.

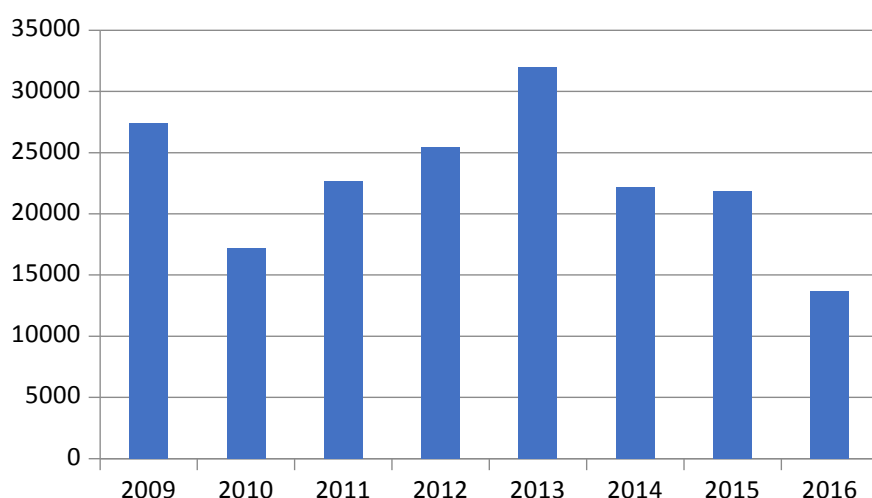


Grafico 5.1 - Andamento regionale dell'attività di controllo dello storno (numero di capi prelevati) - Periodo 2009 – 2016

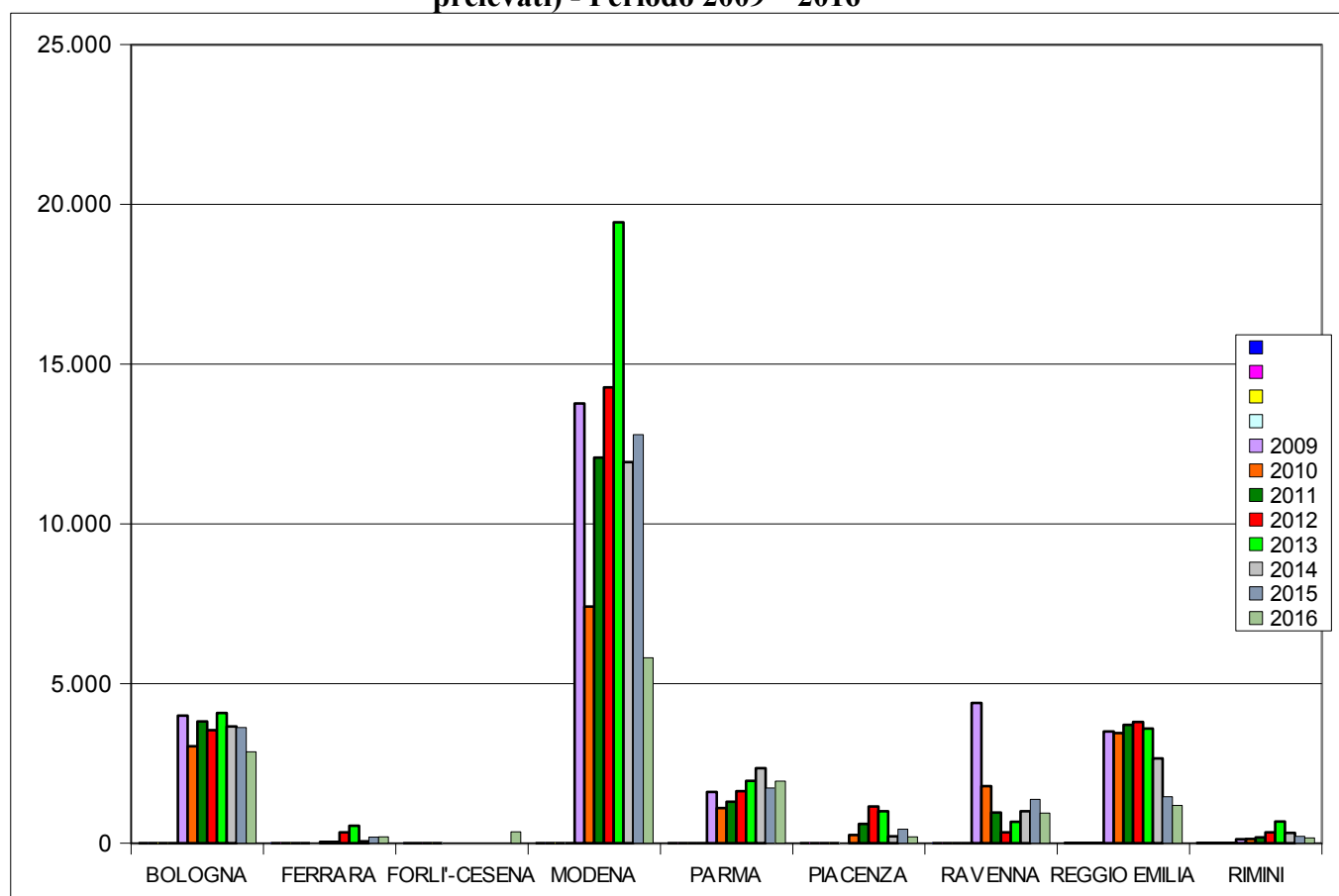


Grafico 5.2 - Rappresentazione grafica relativa al controllo dello storno (numero di capi prelevati) suddiviso per province - Periodo 2009 - 2016

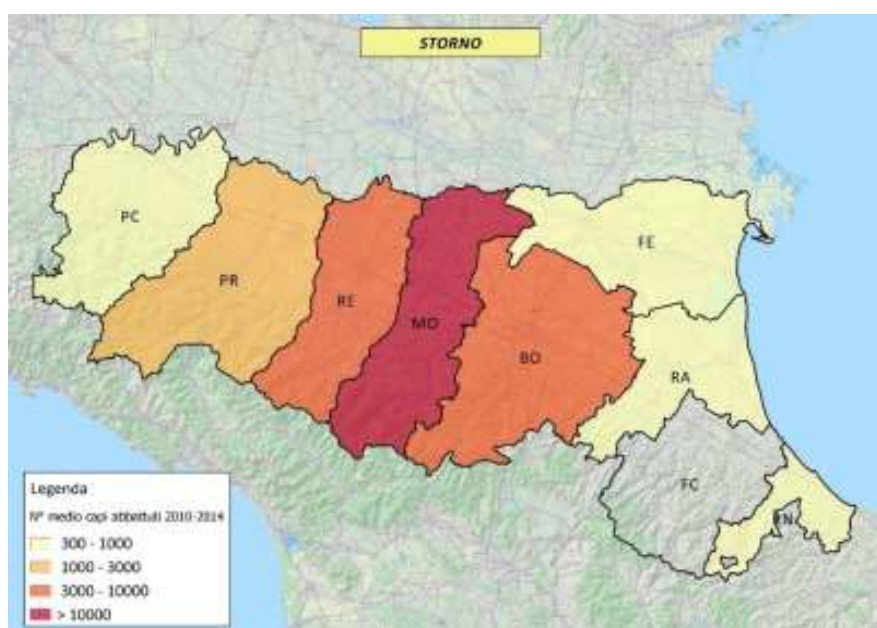


Figura 5.1 - Localizzazione e consistenza degli abbattimenti in controllo

6. Prelievo in deroga al regime di protezione di cui alla Direttiva 2009/147/CE – Art. 19 bis della Legge n. 157/1992.

Per completezza di informazione di seguito vengono riportati i dati relativi al prelievo in deroga dello storno pur essendo questa un'attività oggetto di specifici atti approvati annualmente dalla Regione e sottoposti al preventivo parere di ISPRA.

Come per l'attività di controllo anche il prelievo in deroga è diminuito nel tempo anche se nel 2016, ultimo anno disponibile) è stato necessario intervenire con maggiore efficacia (grafico 6.1).

I territori nei quali si concentra il prelievo in deroga al regime di protezione della specie sono Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (grafico 6.2).

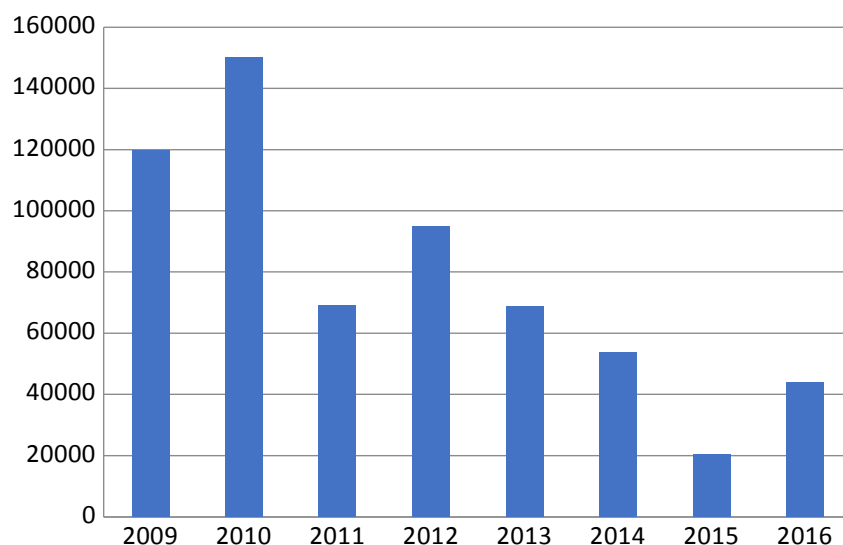


Grafico 6.1 - Andamento regionale dei prelievi in deroga - Periodo 2009 -2016

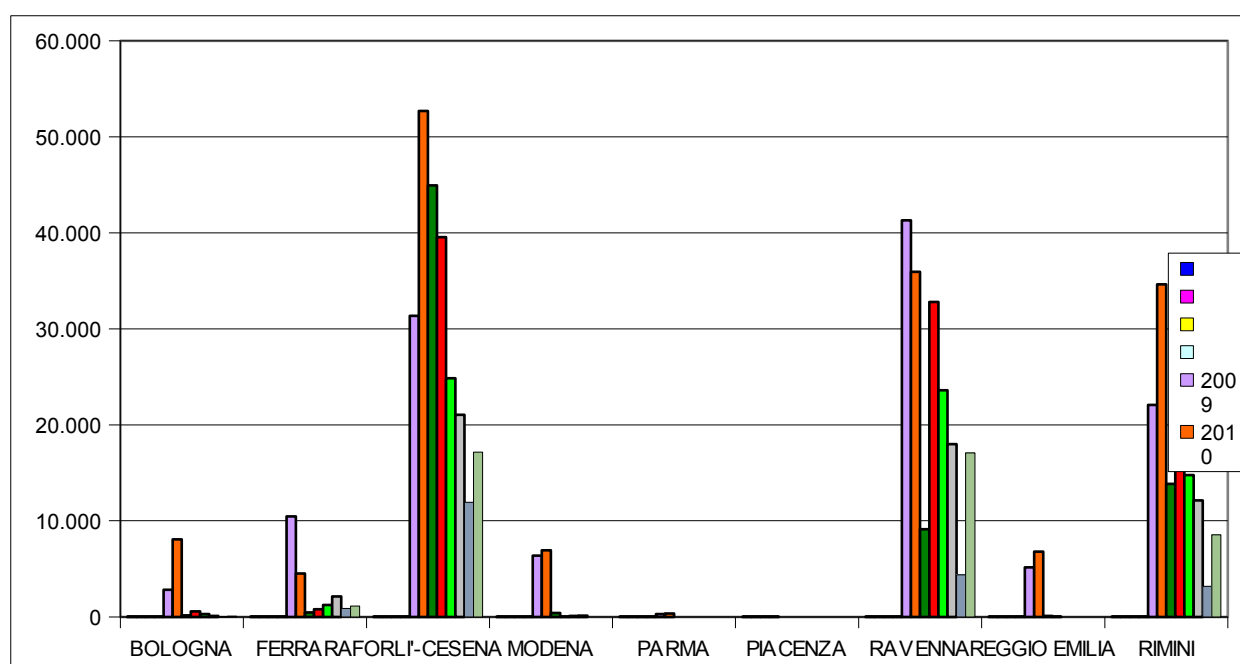


Grafico 6.2 - Rappresentazione grafica dei prelievi in deroga suddivisi per provincia Periodo 2009 – 2016

7. Tempi, luoghi e modalità di attuazione del piano

L'attività di prelievo dello storno, effettuata con l'uso di **fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12**, può essere svolta nel periodo compreso tra il **1° aprile e il 30 novembre**, tutti i giorni della settimana martedì e venerdì inclusi, **dall'alba a un'ora dopo il tramonto**.

L'abbattimento è consentito esclusivamente **all'interno degli appezzamenti, o al massimo a 100 metri dai confini, in cui sono presenti colture sensibili** con riferimento all'elenco riportato nella precedente tabella 3.2 o eventuali diverse colture che si dovessero dimostrare appetibili allo storno con riferimento alle perizie dei danni.

La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni da storno e in particolare nei frutteti e nei vigneti deve essere presente il frutto pendente.

Nelle colture interessate, così come prevedono le disposizioni vigenti, devono essere stati messi in atto sistemi di prevenzione (con riferimento all'elenco riportato nella tabella 4.1) che tuttavia, come evidenziato nel paragrafo dedicato, hanno un'efficacia molto limitata nel tempo **se non accompagnate da esperienze negative successive all'allarme.**

E' vietato qualunque tipo di richiamo.

È consentito l'uso di rapaci, anche a scopo di abbattimento, ad opera di falconieri autorizzati al controllo di cui all'art.19 della Legge n. 157/1992 e nei periodi indicati per l'abbattimento con arma da fuoco.

Sono consentiti spari a scopo dissuasivo senza abbattimento.

8. Operatori incaricati

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art.19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità, secondo le modalità e avente le caratteristiche definite dalla Polizia provinciale competente per territorio.

9. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Salvo diverse indicazioni delle ASL competenti per territorio, vista l'esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà

procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti queste potranno essere lasciate in loco così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) che esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento. E' vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione. Nell'ambito dei previsti programmi di monitoraggio sanitario una quota dei capi abbattuti, qualora prevista, dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

10. Numero di capi abbattibili nel 2018

Come evidenziato da ISPRA nel proprio parere, in considerazione del risultato positivo ottenuto con l'attività di prelievo effettuato in controllo dal 2009 al 2016 che ha consentito una riduzione soddisfacente dei danni, il prelievo regionale per l'anno 2018 non dovrà superare le 25.000 unità da ripartire secondo le necessità tra le diverse Province e la Città Metropolitana di Bologna.

Nella tabella seguente viene pertanto riportato il numero dei capi prelevabili nell'anno in corso in ambito regionale suddiviso per singoli territori provinciali. Qualora necessario sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti.

Eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili saranno oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA.

Per gli anni successivi il numero dei capi abbattibili verrà definito con apposito atto, previo parere di ISPRA.

PROVINCIA	N° CAPI PRELEVABILI NEL 2018
BOLOGNA	4.000
FERRARA	750
FORLI'-CESENA	750
MODENA	12.500
PARMA	2.500
PIACENZA	500
RAVENNA	1.500
REGGIO EMILIA	2.000
RIMINI	500
TOTALE REGIONALE	25.000

11. Autorizzazione e controllo delle operazioni

La vigilanza sulle operazioni previste dal presente piano è, in via principale, di competenza dei Corpi di Polizia Provinciale responsabili per territorio nonché di tutte le altre forze dell'ordine.

Le operazioni di prelievo verranno attivate:

- a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo che abbia messo in atto i previsti sistemi di prevenzione, secondo le modalità stabilite dalla competente Provincia;

- a seguito di richiesta dello STACP competente per territorio con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati.

La Provincia può prevedere ulteriori prescrizioni.

12. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

13. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, si ritiene che il disturbo arrecato dall'attuazione del presente piano nei siti della Rete Natura 2000 non rappresenti un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela per i seguenti aspetti:

- gli interventi vengono effettuati in maniera estremamente puntiforme sulle colture sensibili;
- la gestione agronomica dei frutteti in particolare (potatura, difesa fitosanitaria, raccolta, concimazione, taglio dell'erba ecc.) ma anche di molte colture specializzate, comporta nel periodo primaverile-estivo una presenza quasi costante dell'operatore e l'utilizzo di attrezzature (atomizzatori per la distribuzione dei presidi fitosanitari, trinciatura dei residui di potatura ecc.) che di fatto impediscono una colonizzazione stabile di specie aviarie;
- i sistemi di prevenzione più comunemente utilizzati per lo storno (dissuasori acustici) provocano rumori improvvisi analoghi al colpo d'arma da fuoco.

In detti siti pertanto si prevedono le **seguenti limitazioni**:

- l'abbattimento è consentito esclusivamente **all'interno degli appezzamenti** interessati;
- è **vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo** per le azioni previste entro 150 metri dalle rive più esterne delle **zone umide** naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri).

14. Attuazione del piano

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna:

- autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite fino all'attivazione del "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo" predisposto dalla Regione. I territori che non hanno ancora provveduto dovranno ultimare le fasi necessarie a completarne l'attivazione entro il 2018;
- gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, fatti salvi diversi accordi locali, nonché le richieste dei Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca.

15. Rendicontazione delle operazioni

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano alla Regione entro il 15 di gennaio di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante il numero di capi abbattuti suddivisi per ciascun mese di attività, per tipologia di coltura, per Comune o l'Istituto faunistico interessato. A seguito dell'attivazione del Sistema automatico di registrazione, la Regione provvederà direttamente all'estrazione e all'elaborazione dei suddetti dati.

La Regione provvederà ad inviare ad ISPRA tale rendicontazione contestualmente alla richiesta di parere per il proseguimento del piano e alla proposta di prelievo per l'anno successivo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/753

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/753

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 722 del 14/05/2018

Seduta Num. 21

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi